

22 GIUGNO 2023
15.00/16.00

**ROTAZIONE – OBBLIGHI, DISCIPLINA,
DEROGHE – ASPETTI COMUNI –
AGGIUDICAZIONE ETC**
RELATORE: DR. STEFANO USAI

ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654


webinar@asmel.eu



Quesiti

- • VISTO L'ART. 49, COMMA 4, È POSSIBILE QUINDI DEROGARE AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE AFFIDANDO IL SERVIZIO ALL'OPERATORE USCENTE MOTIVANDO IL PROVVEDIMENTO CON IL "BUON ESITO/ACCURATA ESECUZIONE DELL'APPALTO PRECEDENTE"?
- • QUALI POSSONO ESSERE ALCUNE MOTIVAZIONI DA UTILIZZARE, AL POSTO DEL SORTEGGIO, PER EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DELL'EFFETTUAZIONE DI UNA INDAGINE DI MERCATO?
- • CHIEDO DI CHIARIRE IL 'CONCETTO' DI OPERATORE USCENTE, TENUTO CONTO CHE NEL CASO DI SINGOLE OPERE PUBBLICHE NON SI VERIFICA DI FATTO L'ESIGENZA DI "RIPETERE" LA MEDESIMA E COSTITUENDO L'OPERA STESSA, NORMALMENTE, UN "UNICUM". COME INTENDERE LA ROTAZIONE?

- • PRINCIPIO ROTAZIONE PER SCELTA LEGALE ESTERNO
- • COME FARE UNA PROCEDURA DI ACCORDO QUADRO PER ASSISTENZA AL RUP?
- • E' POSSIBILE PROCEDERE CON AFFIDAMENTO DIRETTO CON UN OPERATORE ECONOMICO ESECUTORE DI UN LAVORO SEMPRE AFFIDATO CON AFFIDAMENTO DIRETTO.
- • ADEGUAMENTO SERVIZI INFORMATICI IN ATTUAZIONE MISURE PNRR. IL COSTO SUPERA 50% DELL'IMPORTO PATTUITO NEL CONTRATTO IN ESSERE. APPLICARE ART 106 DLGS 50/2016, ANCHE SE SI SUPERANO LE SOGLIE, O DEROGARE A ROTAZIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO STESSO FORNITORE?

- 
- • INTERESSA APPROFONDIMENTO SU CASI IN CUI È POSSIBILE NON APPLICARE LA ROTAZIONE
 - • CON IL NUOVO CODICE HA ANCORA VALORE LA LINEA GUIDA ANAC N. 4 CHE DEROGA ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A € 1.000? CON IMPORTI MAGGIORI FARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITARE LA DITTA USCENTE?
 - • DESIDERO AVERE NOTIZIE PER IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI
 - • FORMULAZIONE FRASE, INSERIMENTO DELLA CLAUSOLA DELLA REVISIONE DEI PREZZI NELLA DETERMINA A CONTRARRE.

Bando tipo

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio [o in alternativa dei beni] superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza ...

[indicare quale indice o quale combinazione di indici tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice].

La revisione dei prezzi (art. 60)

1. *Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi.*
2. *Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; **si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva** (~~testo orig. non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta~~), **che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa., in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.***

- Testo proposto

~~3. Per l'applicazione del presente articolo si utilizzano indici sintetici delle variazioni dei prezzi relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture, approvati dall'ISTAT con proprio provvedimento entro [il 31 marzo e] il 30 settembre di ciascun anno, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo provvedimento si definisce e si aggiorna la metodologia di rilevazione e si indica l'ambito temporale di rilevazione delle variazioni.~~

- Norma

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, **si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:**

a) con riguardo ai contratti di lavori, **gli indici sintetici di costo di costruzione;**

b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, **gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.**



• Testo proposto

4. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.

5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

a) nel limite **del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento**, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da **ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti**;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.



Nuovo procedimento di aggiudicazione

Art. 17 del Codice dei contratti

Art. 17. (Fasi delle procedure di affidamento)

1. *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, **con apposito atto, adottano la decisione di contrarre** individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*
2. ***In caso di affidamento diretto**, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.*

RT Il comma 2 prevede che in caso di affidamento diretto detto provvedimento sia direttamente costitutivo dell'affidamento e ne indica il contenuto minimo. L'esistenza di una norma specifica per l'affidamento diretto, contrapposta a quella di cui al comma 1 che riguarda le procedure, evidenzia che il primo non costituisce "procedura".

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **concludono** le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3.

Il superamento dei termini costituisce **silenzio inadempimento** e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

RT Il **comma 3** dispone che le procedure di gara devono concludersi entro precisi termini la cui fissazione in concreto è contenuta nell'allegato I.3, che ha matura regolamentare e quindi può essere modificato o integrato con questa fonte normativa, più duttile di quella legislativa.

La norma è applicabile sia alle stazioni appaltanti che agli enti concedenti. La fissazione di un termine generale di conclusione delle procedure di gara potrebbe far sorgere dubbi di costituzionalità con riguardo alla sfera di autonomia delle Regioni, che possono essere superati ove si consideri che tale previsione attiene alla materia della tutela della concorrenza: la certezza dei tempi di svolgimento delle procedure di appalto favorisce infatti la maggiore partecipazione.

Conseguenza del superamento del termine è la formazione di un silenzio inadempimento da parte della stazione appaltante, che legittima gli operatori economici a incardinare in sede giudiziaria la relativa azione;

viene inoltre stabilito che tale comportamento della stazione appaltante costituisce violazione del dovere di buona fede, con le relative conseguenze in tema di responsabilità per lesione dell'affidamento.

4. Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.

5. **L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.** L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

7. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18.

8. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.

9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

10. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell'ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

La rotazione

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

- 1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.*
- 2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.*
- 3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.*

4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Comma 12 art. 95 Codice del 2016

12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.

Comma 10 art. 108 nuovo Codice

10. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando **e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.**

Consiglio di Stato, Sez. V, 28/03/2023, n. 3139

«deve concludersi che il **comma 3 dell'art. 1 del d.-l. 76/2020** altro non è che una autonoma ed esaustiva regolazione delle modalità con cui provvedere alle procedure negoziate senza bando di cui trattasi, avente carattere eccezionale, temporaneo e cogente – e nel cui ambito il meccanismo dell'espulsione automatica delle offerte anormalmente basse si inserisce **a pieno titolo, considerata la sua evidente strumentalità agli effetti voluti dalla previsione – che, in quanto tale e laddove applicabile, è destinata a sostituire interamente quella prevista dall'art. 97 comma 8 d.lgs. 50/2016**».

«Bene si spiega così il tenore letterale del comma 3 in parola, secondo cui “nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia”: esso, come correttamente rilevato dal Tar, non lascia alcun margine di scelta alle amministrazioni appaltanti, che, avverandosi la suddetta condizione nelle procedure soggette alla sua applicazione, non possono che procedere all’esclusione automatica.

In altri termini, è proprio la qui evidenziata carenza di una previsione derogatoria, parziale o totale, dell’art. 97 comma 8 del d.lgs. 50/2016 ad attestare che la disciplina diversa e temporanea recata per l’espulsione automatica dal comma 3 dell’art. 1 del d.-l. 76/2020, ai fini della sua applicabilità, non richiede di essere né esplicitata nella legge di gara né da questa presupposta secondo il paradigma della eterointegrazione della lex specialis affermato dal Tar, essendo misura prevista direttamente dalla legge e quindi soggetta esclusivamente alla sussistenza delle condizioni legittimanti al contempo individuate».

Consiglio di Stato, Sez. V, 28/03/2023, n. 3139

«La conclusione è poi coerente con la espressa finalità della decretazione d'urgenza di semplificare nel periodo di applicazione del ridetto art. 1 l'andamento delle gare di cui trattasi in vista di un obiettivo, il rilancio dell'economia, che, di suo, **non si presta a essere perseguito mediante** la rimessione dello strumentario individuato per la sua realizzazione alle scelte di un numero indeterminato e indeterminabile di stazioni appaltanti, o alla loro accuratezza nella predisposizione degli atti di gara».

(Rt) La decisione di non aggiudicare l'appalto deve essere adottata «**nel rispetto dei termini per la conclusione del procedimento** e, comunque, non oltre il termine di trenta giorni **dalla conclusione delle valutazioni delle offerte**».

(comma 5/art. 17 «5. *L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace*».

Art. 54. (Esclusione automatica delle offerte anomale)

1. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Esclusione automatica nel DL 76/2020

(art. 1, comma 3) Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

PNRR/PNC

Art. 14, comma 4 del DL 13/2023 fino al 31/12/2023 si applicano

Artt. 1, 2 (escluso comma 4), 5, 6, 8 del DL 76/2020

La questione delle procedure nel sottosoglia del dl 76/2020: obbligo o facoltà' ..il caso del pnrr/pnc

- Tar Piemonte, sez. II. n. 405/2023

Il giudice respinge la pretesa del ricorrente secondo cui la stazione appaltante, pur avendo operato con la procedura aperta (ex art. 60 del Codice) doveva comunque ritenersi obbligata ad applicare l'esclusione automatica "emergenziale" (ex art. 1, comma 3 del DL 76/2020).

Il fondamento della pretesa è che nel periodo "emergenziale", in caso di adozione della determinazione a contrarre prima del 30 giugno 2023, nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria – da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo -, le stazioni appaltanti hanno un autentico obbligo di procedere con le ipotesi stabilite dal legislatore dell'emergenza e quindi, nel caso di specie, utilizzando la procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) del DL 76/2020.

Dovrebbe ritenersi irrilevante, secondo questa tesi, il fatto che il RUP abbia deciso di utilizzare una procedura ordinaria al ribasso.

Il giudice non ha condiviso detta impostazione.

In sentenza si rimarca che le procedure emergenziali non possono essere intese come obbligatorie (a pena di illegittimità), visto che il legislatore non ha sospeso né revocato le procedure stabilite nell'articolo 36 del Codice del 2016 ma si è limitato ad introdurre una deroga (al comma 2 dello stesso articolo e dell'articolo 157).

Con il DL 76/2020, pertanto, il legislatore non ha inteso vietare l'utilizzo, in luogo degli strumenti "semplificati" apprestati nel provvedimento in parola, della classica procedura ordinaria aperta (come, appunto, avvenuto nel caso di specie).

Affermazioni condivisibili visto che effettivamente l'esistenza di un vincolo, in realtà, era stato palesato dalla stessa ANAC con il commento del 4 agosto 2020 – al DL 76/2020 -, con cui chiedeva al Governo che, in fase di conversione, innestasse la possibilità, pur con motivazione a carico del RUP, di ammettere la possibilità della procedura ordinaria.

Da notare che il suggerimento, non seguito in fase di redazione della legge di conversione del DL 76/2020 era stato previsto, almeno inizialmente nello schema, per le procedure sottosoglia del nuovo Codice.

Con la sentenza, però, il giudice ricorda che la decisione di utilizzare procedure differenti da quelle prefissate dal legislatore dell'emergenza <<può essere fonte di responsabilità per gli organi dell'amministrazione in ordine alla tempestività dell'affidamento e dell'avvio dell'esecuzione>>.

Ciò conferma anche la posizione espressa, ripetutamente, dall'ufficio di supporto del Ministero delle Infrastrutture che ha evidenziato che una scelta diversa, pur possibile, impone comunque una motivazione.


Motivazione che deve essere configurata come a valenza interna non essendo richiesta ai fini della legittimità della procedura utilizzata.

Questa affermazione può essere ritenuta ancora valida dopo il comma 4 dell'articolo 14 del dl 13/2023 che veicola le procedure applicabili al pnrr/pnc (nonostante il nuovo codice?)

Per il sopra soglia (RT)

è emersa l'opzione di rimettere alla discrezionalità della stazione appaltante (alla luce dei risultati di gara, del mercato di riferimento e di ogni altro elemento che possa essere ritenuto utile) l'individuazione delle offerte che prima facie appaiono anomale e che quindi andranno sottoposte a verifica, con un conclusivo epilogo dotato di motivazione adeguata (eliminando dunque le soglie fissate ex lege).

La scelta appare coerente con la ratio di restituire alle stazioni appaltanti la propria discrezionalità amministrativa e tecnica, conferendo pertanto alla stessa il potere e il dovere di compiere le scelte amministrative di loro pertinenza, in coerenza con i principi del risultato di cui all'art. 1, della fiducia di cui all'art. 2 e di buona fede e affidamento di cui all'art. 5. Il regime di qualificazione delle stazioni appaltanti, per 161 le procedure sopra soglia, appare d'altro canto un sistema in grado di rendere le stazioni appaltanti in grado di gestire in modo adeguato e completo le soglie di anomalia e predeterminare, adattandoli al caso concreto, i criteri e i parametri della relativa valutazione, compatibilmente con le previsioni di legge



Giova d'altro canto rilevare, in una prospettiva comparatistica (anche alla luce dei risultati di uno specifico sondaggio condotto in ambito Eurosystem Procurement Coordination Office), che diversi Stati membri si sono limitati a riprendere testualmente l'art. 69 della direttiva (Svezia, Germania, Irlanda; tale discorso vale anche per la BCE), non introducendo pertanto soglie, ex ante, identificative delle offerte anomale e oggetto di obbligatoria verifica di anomalia. La Danimarca, pur specificando l'art. 69 della direttiva, non ha comunque previsto alcuna soglia, mentre l'Austria ha previsto soglie "elastiche" definite su base giurisprudenziale, raccomandando, sia nelle gare al minor prezzo sia in quelle con l'OEPV, di confrontare il prezzo più basso offerto con l'importo complessivo stimato dell'appalto nonché con il valore medio dei prezzi offerti dai concorrenti più "vicini".

La scelta appare d'altro canto coerente con il divieto di gold plating

Art. 110. (Offerte anormalmente basse)

- 1. Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.*
- 2. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.*

3. Le spiegazioni di cui al comma 2 possono riguardare i seguenti elementi:

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per

fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;


c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

4. Non sono ammesse giustificazioni:

a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;

b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

- 5. *La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:*
 - a) *non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;*
 - b) *non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119;*
 - c) *sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;*
 - d) *il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.*



6. Qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stazione appaltante può escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea.



ALLEGATO II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte (articolo 54, comma 2, del Codice)

Le stazioni appaltanti individuano, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, uno dei metodi, di seguito descritti, per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o di servizi.